



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 04/06/2013

OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE (ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) , APPR OVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.20 DEL 19.10.2012, INT EGRAZIONE E RETTIFICA.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **giugno quattro duemilatredici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 20/06/2013, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFF AELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEP PE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIER I	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORI O	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCU ZZI	CONSIGLIERE	X	
GAROFALO MARTIN O FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEP PE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO A NTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	

Totale 16 40

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. PAOLO LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

In ordine all'argomento in oggetto relaziona il Sindaco, il quale informa l'Assemblea della nuova normativa regionale su LSU/LPU con i conseguenti tagli nei finanziamenti. Si è ritenuto opportuno promuovere un incontro con gli stessi lavoratori ed i Sindacati, per farsi carico di soluzioni volte a fronteggiare l'emergenza che si è determinata. Una delle possibili soluzioni prospettate - non potendosi adoperare lo strumento della cooperativa, che determinerebbe di fatto la fuoriuscita dal bacino e la perdita dello status di "disoccupati" - è quella di una forma associativa, costituita dai lavoratori interessati, alla quale affidare il servizio di raccolta differenziata. L'emergenza potrebbe scattare fin dal prossimo luglio, poiché il finanziamento stanziato dalla Regione copre soltanto i primi sette mesi dell'anno. Nell'eventualità di un mancato finanziamento per i mesi successivi, si potrebbe pensare ad un affidamento esterno del servizio all'associazione costituita dai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, utilizzando i fondi ottenuti dal risparmio di spesa derivato dalla raccolta differenziata.

Interviene il Consigliere Leonardo Sirianni il quale, nell'esprimere solidarietà ai lavoratori impegnati ormai da moltissimi anni nei servizi utili alla collettività, esprime apprezzamento per la proposta dell'Amministrazione, che tenta di individuare una possibile soluzione in caso di emergenza. Dichiara di essere personalmente convinto che la Regione reperirà i fondi per consentire la prosecuzione dell'utilizzo dei lavoratori fino alla conclusione dell'anno in corso. Circa il merito della proposta di variazione del Regolamento delle Associazioni, ritiene che, pur essendo lodevole nelle finalità, potrebbe dare un'impressione di parzialità da parte dell'Amministrazione. Esonerare infatti alcune Associazioni dal possesso del requisito dei "sei mesi pregressi di attività sul territorio" potrebbe essere interpretato come un esempio di parzialità nei confronti di quelle associazioni che, proprio per mancanza di quel requisito, si sono viste negare l'iscrizione all'Albo. Per questo motivo preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Replica il Sindaco, chiarendo come la situazione degli LSU/LPU sia radicalmente mutata a seguito dell'emanazione della Legge Regionale 10/2013, adottata a seguito di una sentenza della Cassazione che ha giudicato illegittima la precedente normativa regionale in materia, pronunciandone la decadenza. Con l'approvazione della citata legge, sono stati previsti e comunicati a tutti gli Enti utilizzatori finanziamenti sufficienti a coprire il fabbisogno per sussidi, integrazione oraria e assegni nucleo familiari esclusivamente fino a tutto luglio 2013. La proposta dell'Amministrazione, sottoposta oggi all'attenzione del Consiglio, scaturisce dalla necessità di garantire senza interruzione alcuna la continuità dei servizi nell'evenienza di un effettivo taglio dei fondi. Il requisito dei "sei mesi di attività sul territorio", richiesto per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, consente di testare la serietà di una struttura associativa. Non ci sono analogie col caso richiamato dal Consigliere Sirianni, caso in cui, peraltro, si è verificato solo un differimento: in questo momento si discute di una eventuale possibile emergenza nella gestione di servizi pubblici essenziali, quale appunto la raccolta differenziata, e delle possibili e immediate soluzioni a tali emergenze.

Interviene il Consigliere Angelo Sirianni il quale ritiene singolare la deroga al requisito dei "sei mesi di attività sul territorio", proprio perchè trattasi di compiti di istituto. Si chiede inoltre perchè vincolare l'affidamento in emergenza solo ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità e non estenderlo anche ad altre libere associazioni, pur operanti nel territorio.

Il Sindaco chiarisce che la finalità della proposta è proprio quella di evitare che si perdano posti di lavoro per LSU/LPU, nonché che i servizi comunali rimangano scoperti.

Il Consigliere Sirianni Angelo ritiene essere troppo cavilloso il requisito dei sei mesi di attività per accedere all'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in quanto un'Amministrazione dovrebbe tendere massimamente a valorizzare e promuovere le stesse. Chiede di estendere la deroga ai sei mesi di

attività anche ad altre Associazioni che praticano attività sportive, che sono già state oggetto di un provvedimento di non iscrizione proprio per la mancanza di quel requisito.

Il Sindaco chiarisce che la clausola dei sei mesi di attività costituisce una garanzia per l'Ente, consentendo solo alle Associazioni che abbiano dimostrato una attività consolidata l'iscrizione all'Albo e la conseguente capacità di ottenere convenzioni con l'Amministrazione. Nel caso di specie, si tratta soltanto di salvaguardare posti di lavoro e la prestazione di servizi pubblici essenziali in una ipotesi di emergenza tutt'altro che peregrina: la deroga ai sei mesi è stata prevista proprio in relazione a tale possibile stato di emergenza.

Interviene il Capogruppo di maggioranza Chiodo, il quale chiarisce che i sei mesi di attività sul territorio costituiscono un requisito di qualificazione richiesto alle Associazioni. La deroga ipotizzata per gli LSU/LPU trova fondamento nel fatto che una loro eventuale struttura associativa sarebbe qualificata dalle prestazioni già rese per l'Amministrazione e per un periodo ben superiore ai sei mesi. La storia degli LSU/LPU nella Regione Calabria è una storia drammatica, sulla quale la politica dovrebbe interrogarsi, poiché si tratta di lavoratori che, pur essendo impegnati in servizi fondamentali per gli Enti e pur essendo oggettivamente indispensabili, continuano da anni ad essere condannati alla più assoluta precarietà. Di fatto, l'Associazione degli LSU/LPU andrebbe a svolgere quei compiti e quelle funzioni di cui già gli stessi lavoratori si fanno carico.

Interviene il Consigliere Leonardo Sirianni, dichiarando di condividere la preoccupazione dell'Amministrazione di tutelare sia i lavoratori che la prosecuzione dei servizi. Ribadisce peraltro la sua preoccupazione circa la presunzione di parzialità dell'Amministrazione, specie per quel che attiene le Associazioni (non costituite da LSU/LPU) di supporto dell'Amministrazione nei compiti di istituto, per le quali, nella novella regolamentare, è prevista la deroga al requisito dei "sei mesi".

Il Sindaco interviene nuovamente per specificare che l'eventuale Associazione, affidataria del servizio in emergenza, avrebbe l'esclusivo compito di supportare l'Amministrazione nei servizi istituzionali e non potrebbe occuparsi di altro. Si tratta di una via di fuga che si cerca di predisporre nell'eventualità che qualcosa "dovesse andare storto" nella vicenda regionale degli LSU/LPU. Non vi è alcuna intenzione di estendere la deroga al requisito dei "sei mesi" ad altre Associazioni e fuori dal paventato stato emergenziale.

Interviene il Consigliere Angelo Sirianni, il quale conclude che la regola dei sei mesi di attività non può essere derogata se non in favore degli LSU/LPU: qualora infatti venisse estesa ad altre associazioni, sia pure di supporto all'Amministrazione nei compiti di istituto, non vi sarebbero più garanzie per l'Ente e anzi potrebbero configurarsi dei rischi nei casi di infortunio o di danni di vario genere.

Conclude il Sindaco specificando che le Associazioni devono comunque dotarsi di polizze adeguate. Nel caso dell'eventuale associazione costituita dagli LSU/LPU, non si prescinde dal possesso del requisito specifico, poiché questo è dato dall'esperienza, acclarata nel tempo, nella gestione dei servizi dell'Ente. Si condivide il dubbio, emerso nel dibattito, che la soluzione individuata non sia scevra da inconvenienti, tuttavia si tratta di una misura perfettibile, volta a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza a vantaggio della cittadinanza.

Al termine del dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 19.10.2012, con la quale veniva istituito l'Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato e veniva approvato il

“Regolamento Comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative (Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato)”;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento prevede che l’Albo sia suddiviso in diverse sezioni, all’interno delle quali trovino spazio le altrettanto diverse forme associative;

PRESO ATTO dell’opportunità di ivi prevedere specifiche determinazioni da riferirsi alle Associazioni costituite da lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità o comunque alle organizzazioni di cittadini che intendano collaborare con l’Ente nell’esplicazione dei compiti di istituto ed alle quali, in considerazione del reale fabbisogno dell’ente, i suddetti servizi potrebbero essere assegnati con procedura diretta, avendo cura che ciò non comporti aggravii di spesa per l’Ente o che comunque non alteri gli equilibri di bilancio in una più generale considerazione dei costi/benefici e dei risparmi di spesa comunque realizzati;

RITENUTO necessario dover attrezzare l’Ente a fronteggiare eventuali deficienze di organico legate alle carenze di risorse finanziarie già riconosciute dalla Regione Calabria agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, sia in regime emergenziale e transitorio che strutturale e duraturo, stanti le attuali situazioni di incertezza della situazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, per i quali non esiste ancora la sicurezza del finanziamento per l’anno in corso, e più in generale considerando le nefaste conseguenze indotte dalle prolungate politiche di contrazione della spesa pubblica sulle reali possibilità per i comuni di mantenimento dei servizi pubblici locali;

CONSIDERATO l’indubbio beneficio economico che per l’Ente è derivato dall’implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta integrale e da una attenta riorganizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, suscettibile di generare disponibilità finanziarie da riversare a copertura dei maggiori costi che i medesimi servizi potrebbero generare per effetto della contrazione delle erogazioni regionali, prima disponibili;

RITENUTO che, sempre in via residuale e compensativa dei profondi disagi procurati dalla contrazione delle erogazioni regionali e statali, possa ipotizzarsi una modalità alternativa di affidamento dei servizi già erogati con l’ausilio dei LSU/LPU, che potrebbe appunto essere quella che assume l’impiego allo scopo di associazioni dai medesimi costituite;

CONSIDERATO che una soluzione del tipo sopra prospettato consentirebbe la prosecuzione senza soluzione di continuità dei servizi, quali – ad esempio – la raccolta differenziata o la pulizia degli spazi esterni – anche in caso di mancato rinnovo delle convenzioni regionali per l’utilizzo di LSU/LPU;

RAVVISATA, quindi, l’opportunità per il Comune di Soveria Mannelli di avvalersi, più in generale, anche nell’ambito di alcune funzioni ed attività di istituto, della meritoria opera delle organizzazioni del terzo settore, in qualunque forma abbiano scelto o scelgano di operare sul territorio comunale;

RITENUTO che, nel caso di costituzione di Associazioni che si propongano di coadiuvare l'Ente nelle proprie funzioni istituzionali si possa prescindere dal requisito dei sei mesi di piena operatività di cui all'art. 2 - comma 3 - lett. a) del Regolamento;

RITENUTO pertanto dover apportare le seguenti modifiche al “Regolamento Comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative (Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato)”:

dopo l'art. 4 - Comitati di Quartiere e di Promozione del Territorio, è inserito l'art. 4 *bis* – Organizzazioni che supportano il Comune nell'esplicazione dei compiti e delle funzioni d'istituto, del seguente tenore: *“sono intese come tali le organizzazioni del terzo settore, qualunque sia la forma giuridica rivestita, che operano sul territorio comunale, prevalentemente costituite da cittadini ivi residenti, ed istituite, con prevalenza di scopo, per realizzare interventi di valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale ad uso della collettività, nonché – in generale - di supporto nei compiti istituzionali dell'Ente, nei limiti imposti dalle vigenti normative, quali, a titolo meramente esemplificativo, quello in generale della raccolta e gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata porta a porta, dei servizi resi nell'ambito dell'isola ecologica, della pulizia e cura del verde pubblico, della sistemazione e piccola manutenzione ordinaria, degli interventi diretti a migliorare il decoro urbano, a garantire i servizi parascolastici e la loro efficienza, anche eventualmente prevedendo l'utilizzo di attrezzature e guida di automezzi messi a disposizione dal Comune”*;

dopo l'art. 4 *bis* – Organizzazioni che supportano il Comune nell'esplicazione dei compiti e delle funzioni d'istituto, è aggiunto l'art. 4 *ter* – Associazioni di LSU/LPU, il quale recita: *“sono intese come tali esclusivamente le associazioni costituite da LSU e/o LPU già utilizzati, o in corso di utilizzazione, dal Comune a seguito di convenzione con la Regione Calabria in alcuni servizi di competenza istituzionale, secondo il Progetto di Utilizzo periodicamente disposto dai competenti uffici comunali che descrive, tra l'altro, i settori e le attività di impiego secondo il fabbisogno dell'Ente, ed il cui statuto preveda che le attività associative istituzionali comunque debbano coincidere, totalmente o parzialmente, con il Progetto di Utilizzo, per come periodicamente predisposto dal Comune di Soveria Mannelli”*;

il comma 5, dell'art. 9 – Convenzioni, diventa il seguente: *“La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata indicativamente in cinque anni, ed è rinnovabile, fatte comunque salve diverse previsioni nei singoli rapporti concessori. Esso può essere revocato, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri motivi adeguatamente documentati.”*

Con voti favorevoli n.9 ed astenuti n. 3 (Gabriele; Sirianni Leonardo; Sirianni Angelo);

DELIBERA

DI MODIFICARE E INTEGRARE il “Regolamento Comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative (Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato)” per come di seguito indicato:

dopo l'art. 4 - Comitati di Quartiere e di Promozione del Territorio, è inserito l'art. 4 *bis* – Organizzazioni che supportano il Comune nell'esplicazione dei compiti e delle funzioni d'istituto, del seguente tenore: *“sono intese come tali le organizzazioni del terzo settore, qualunque sia la forma giuridica rivestita, che operano sul territorio comunale, prevalentemente costituite da cittadini ivi residenti, ed istituite, con prevalenza di scopo, per realizzare interventi di valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale ad uso della collettività, nonché – in generale - di supporto nei compiti istituzionali dell'Ente, nei limiti imposti dalle vigenti normative, quali, a titolo meramente esemplificativo, quello in generale della raccolta e gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata porta a porta, dei servizi resi nell'ambito dell'isola ecologica, della pulizia e cura del verde pubblico, della sistemazione e piccola manutenzione ordinaria, degli interventi diretti a migliorare il decoro urbano, a garantire i servizi parascolastici e la loro efficienza, anche eventualmente prevedendo l'utilizzo di attrezzature e guida di automezzi messi a disposizione dal Comune”*;

dopo l'art. 4 *bis* – Organizzazioni che supportano il Comune nell'esplicazione dei compiti e delle funzioni d'istituto, è aggiunto l'art. 4 *ter* – Associazioni di LSU/LPU, il quale recita: *“sono intese come tali esclusivamente le associazioni costituite da LSU e/o LPU già utilizzati, o in corso di utilizzazione, dal Comune a seguito di convenzione con la Regione Calabria in alcuni servizi di competenza istituzionale, secondo il Progetto di Utilizzo periodicamente disposto dai competenti uffici comunali che descrive, tra l'altro, i settori e le attività di impiego secondo il fabbisogno dell'Ente, ed il cui statuto preveda che le attività associative istituzionali comunque debbano coincidere, totalmente o parzialmente, con il Progetto di Utilizzo, per come periodicamente predisposto dal Comune di Soveria Mannelli”*;

il comma 5, dell'art. 9 – Convenzioni, diventa il seguente: *“La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata indicativamente in cinque anni, ed è rinnovabile, fatte comunque salve diverse previsioni nei singoli rapporti concessori. Esso può essere revocato, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri motivi adeguatamente documentati.”*

La seduta si chiude alle ore 20,00.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
(ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)**

Art. 1 - Finalità

- 1 Il Comune di Soveria Mannelli riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, in particolare, dei fini:
- a socio-assistenziali,
 - b socio-sanitari,
 - c ludico-ricreativi,
 - d scientifici,
 - e turistici,
 - f della tutela delle disabilità,
 - g della promozione della cultura, istruzione, educazione permanente e formazione;
 - h della promozione dello sviluppo economico,
 - i della promozione delle attività sportive e del tempo libero,
 - j del Volontariato internazionale,
 - k della protezione dell'ambiente,
 - l della salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico,
 - m dell'impegno civile, della tutela e promozione dei diritti,
 - n della tutela dei soggetti svantaggiati,
 - o della tutela dei giovani e della promozione delle più sane dinamiche di socializzazione,
 - p della protezione e del sostegno alle famiglie,
 - q della protezione e sostegno alle madri in condizioni di svantaggio,
 - r della tutela dei minori,
 - s della tutela degli immigrati,
 - t della protezione civile,

- u del miglioramento della qualità della vita,
- v del miglioramento del decoro urbano,
- w della tutela e della valorizzazione delle specie animali, della convivenza uomo-animale,
- x del contenimento del fenomeno del randagismo,
- y della valorizzazione dell'animale con interventi di tipo educativo e/o terapeutico per il miglioramento della vita delle persone,

anche allo scopo specifico, ma non esclusivo:

- 1 di promuovere il riconoscimento delle Organizzazioni di Volontariato in aderenza a quanto disposto dalla L.R. nr. 33/2012 (*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*) ed alla L.n. 266/1991 (*Legge-quadro sul volontariato*) e ss.mm. e ii.;
 - 1 di favorire adeguati canali istituzionali di partecipazione per la predisposizione di idonee ed innovative politiche sociali territoriali;
 - 2 di incentivare partenariati di progetto e/o di obiettivo con le Istituzioni locali,
 - 3 di incentivare una rete territoriale tra Organizzazioni che valorizzi, qualifichi e sostenga l'azione solidaristica svolta dalle medesime, anche sotto forma di volontariato.
- 2 Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce il diritto alle stesse attribuite dalla legge generale, dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato

- 1 E' istituito, pertanto, l'Albo delle libere forme associative, che assume la denominazione completa di "Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato", di seguito più brevemente "Albo delle Associazioni", che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.
- 1 L'Albo delle Associazioni è tenuto e pubblicato dal Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato.
- 2 Per l'iscrizione nell'Albo le associazioni e le reti territoriali devono:
 - a) avere sede legale nel Comune di Soveria Mannelli dove devono essere costituite ed operare da almeno 6 mesi;
 - b) le Organizzazioni di Volontariato devono ulteriormente possedere i requisiti di cui all'articolo 3 e, ove pertinenti, all'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 33/2012;
 - c) tenere un registro dei soci aggiornato annualmente, con indicazione delle cariche sociali;
 - d) non avere fini di lucro;
 - e) avere per statuto una struttura associativa aperta, su base democratica.

- 4 Nell'Albo deve risultare l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero l'accordo degli aderenti nel caso di rete, l'ambito territoriale di attività, gli ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all'articolo 1, la sede dell'organizzazione. Nell'Albo devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell'accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.
- 4 L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per usufruire di eventuali contributi pubblici, nonché per stipulare convenzioni con il Comune di Soveria Mannelli.
- 5 Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, situazioni di grave inadempimento nei rapporti instaurati con l'Ente, la pendenza di procedimenti contenziosi contro l'Ente, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro.
- 6 La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi del presente regolamento, senza diritto ad alcun risarcimento.
- 7 Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato, che vengono iscritte in sezioni separate.
- 8 L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a associazioni locali;
 - a associazioni provinciali, regionali, nazionali ed affiliazioni;
 - b Organizzazioni di Volontariato;
 - c Comitati

nell'Albo, per ogni associazione andranno indicate:

- 1 le aree tematiche di intervento;
- 1 riferimenti dell'eventuale iscrizione a registri provinciali, regionali o nazionali;
- 2 se costituita con atto pubblico, scrittura privata registrata o altro;
- 3 il numero dei soci regolarmente iscritto;
- 4 eventuali affiliazioni;
- 5 cariche sociali previste per statuto

Art. 3 Procedure per l'iscrizione al Registro.

- 1 La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere presentata, in forma libera o su apposito modulo predisposto dal Comune, personalmente ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'Organizzazione, al Responsabile dell'Area Amministrativa, o suo delegato, e corredata dalla seguente documentazione:
 - a statuto, atto costitutivo ed eventuali modifiche;

- b data di inizio attività nel territorio comunale;
- c le attività per le quali l'Associazione richiede l'iscrizione all'Albo;
- d ordinamento interno con indicazione delle persone che ricoprono cariche sociali;
- e indicazione del nominativo del legale rappresentante, con allegazione di fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità;
- f estratto del registro dei soci (composto da nome, cognome, data di adesione e data di uscita) vidimato, anche ai sensi del DPR nr. 445/2000, dal legale rappresentante;
- g relazione sull'attività svolta e su quella programmatica per il triennio (per quelle di recente costituzione la relazione va resa sull'attività comunque svolta dalla data di costituzione e su quella programmatica);
- h elenco di eventuale personale dipendente impiegato;
- i elenco dei volontari impegnati nelle iniziative sociali;
- j indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone;
- k rendiconto finanziario dell'ultimo anno di attività;
- l PER LE SOLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO:
 - i documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, per gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, e dei decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14 febbraio 1992 e del 16 novembre 1992;
 - ii dichiarazione, resa ai sensi del DPR nr. 445/2000, a firma del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di volontariato;
 - iii copia del bilancio dell'ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell'ultimo periodo di attività;
- m PER I CASI DI FUSIONE, INCORPORAZIONE, RAGGRUPPAMENTO TRA DIVERSE ASSOCIAZIONI:
 - i indicazione dei requisiti ex art. 2, comma 3, posseduti dalle singole Associazioni prima dell'aggregazione;
 - ii richiesta di cancellazione dall'Albo per le singole Organizzazioni eventualmente già iscritte nell'Albo;
- n ogni altra documentazione ritenuta utile ed opportuna da parte dei competenti uffici preposti alla istruttoria.

- 2 L'istruttoria è condotta dai competenti uffici entro il termine di giorni trenta, e termina con la comunicazione all'interessato del provvedimento del Responsabile del Servizio di iscrizione all'Albo. Il provvedimento di diniego motivato verrà notificato all'associazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda può essere reiterata al sopravvenire di elementi che ne giustificano la ri-presentazione. Gli uffici competenti curano anche la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura della sezione dell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti.
- 2 L'Albo è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.
- 3 Verranno inserite nell'Albo, di diritto, i **“Comitati di Quartiere”** ed i **“Comitati per la Promozione del Territorio e degli Eventi Culturali”** che ne faranno richiesta, ed ogni altro Comitato, a prescindere dalla denominazione, riconosciuto dalla Giunta Comunale con atto deliberativo;
- 4 Le organizzazioni di volontariato sono cancellate dall'apposita sezione dell'Albo qualora si attesti la mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione al registro regionale, ove possibile vengono provvisoriamente iscritte in altra sezione;
- 5 Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Segretario Comunale. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, nei modi e termini stabiliti dalla legge, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione.

Art. 4 Comitati di Quartiere e di Promozione del Territorio

- 1 sono intesi come **“Comitati di Quartiere”** le libere associazioni di cittadini residenti in zone delimitate come le Frazioni, o parte di esse, ed il Centro, o parte di esso, portatori di interessi comuni, che intendono promuovere iniziative di cittadinanza attiva per valorizzare la zona di residenza, per migliorare il decoro urbano, per riqualificare i centri storici, ed in generale per attivare dinamiche costruttive di dialogo, di confronto, di partecipazione democratica, di condivisione delle scelte di indirizzo politico-amministrativo con l'Amministrazione Comunale. I **“Comitati di Quartiere”** possono essere istituiti in forma spontanea e senza formalità, ma devono essere costituiti e mantenuti su base democratica e senza discriminazione alcuna tra gli aderenti. Al loro interno individuano un Presidente ed eventualmente un Direttivo ristretto che facciano da portavoce delle istanze del Comitato e che siano i diretti referenti dell'Amministrazione Comunale. Possono formulare segnalazioni, proposte, pareri consultivi al Sindaco ed alla Giunta. Possono chiedere incontri pubblici con il Sindaco e gli amministratori per la definizione delle iniziative e degli interventi comuni, o anche solo per chiarimenti ed informazioni, estendibili, su richiesta, alla partecipazione degli uffici comunali.
- 1 sono intesi come **“Comitati per la Promozione del Territorio e degli eventi culturali”** le libere associazioni di cittadini, portatori di interessi comuni inerenti la promozione di zone delimitate come le Frazioni, o parte di esse, ed il Centro, o parte di esso, che intendono valorizzare e promuovere iniziative di cittadinanza attiva di carattere culturale e di promozione sociale finalizzate alla migliore organizzazione del territorio comunale e delle risorse pubbliche e private disponibili per la rappresentazione di manifestazioni ed eventi culturali di qualunque genere e tipologia, alla migliore fruibilità degli eventi, anche al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle stesse,

il contenimento di ogni forma di eventuale disagio alla cittadinanza, la promozione di idonee iniziative per favorire ed incentivare la sponsorizzazione privata di tutti o di particolari eventi.

Art. 4 bis Organizzazioni che supportano il Comune nell'esplicazione dei compiti e delle funzioni d'istituto

1 Sono intese come tali le organizzazioni del terzo settore, qualunque sia la forma giuridica rivestita, che operano sul territorio comunale, prevalentemente costituite da cittadini ivi residenti, ed istituite, con prevalenza di scopo, per realizzare interventi di valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale ad uso della collettività, nonché – in generale - di supporto nei compiti istituzionali dell'Ente, nei limiti imposti dalle vigenti normative, quali, a titolo meramente esemplificativo, quello in generale della raccolta e gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata porta a porta, dei servizi resi nell'ambito dell'isola ecologica, della pulizia e cura del verde pubblico, della sistemazione e piccola manutenzione ordinaria, degli interventi diretti a migliorare il decoro urbano, a garantire i servizi parascolastici e la loro efficienza, anche eventualmente prevedendo l'utilizzo di attrezzature e guida di automezzi messi a disposizione dal Comune.

Art. 4 ter – Associazioni di LSU/LPU

1 Sono intese come tali esclusivamente le associazioni costituite da LSU e/o LPU già utilizzati, o in corso di utilizzazione, dal Comune a seguito di convenzione con la Regione Calabria in alcuni servizi di competenza istituzionale, secondo il Progetto di Utilizzo periodicamente disposto dai competenti uffici comunali che descrive, tra l'altro, i settori e le attività di impiego secondo il fabbisogno dell'Ente, ed il cui statuto preveda che le attività associative istituzionali comunque debbano coincidere, totalmente o parzialmente, con il Progetto di Utilizzo, per come periodicamente predisposto dal Comune di Soveria Mannelli.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 1 Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che hanno i requisiti di cui all'art.2, comma 3;
- 1 Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale;
- 2 Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a L'assenza di scopi di lucro;
 - a L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - b I criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - c L'assolvimento degli obblighi fiscali.

Art. 6 – Revisione periodica dell’Albo Comunale

- 1 Le Associazioni al fine del mantenimento dell’iscrizione all’Albo, devono ogni tre anni, autocertificare la riconferma o l’aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune entro il 30 Novembre, l’apposita dichiarazione;
- 1 Nel caso di inadempimento, il Responsabile del Servizio, invita l’Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale, si provvederà alla cancellazione d’ufficio;
- 2 Il Responsabile del Servizio provvede d’ufficio, con cadenza triennale, entro il mese di Febbraio, alla revisione periodica dell’Albo ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti dal presente regolamento per l’iscrizione all’Albo.

Art. 7 – Cancellazione dall’Albo

- 1 La cancellazione dall’Albo può essere disposta su domanda del legale rappresentante dell’Associazione;
- 1 La cancellazione dall’Albo può altresì essere disposta d’ufficio, con provvedimento del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi :
 - a quelli di cui all’art. 2, comma 6;
 - a mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione di cui all’art. 6;
- 2 Il provvedimento di avvenuta cancellazione, entro 30 giorni lavorativi, è notificato all’Associazione interessata con raccomandata con avviso di ricevimento;
- 3 L’Associazione per la quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all’Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione, al sopravvenire di elementi che ne giustifichino la ri-presentazione. Nel caso specifico delle situazioni di grave inadempimento nei rapporti instaurati con l’Ente, e/o della pendenza di procedimenti contenziosi contro l’Ente, il termine dei 6 mesi decorre rispettivamente dalla effettiva rimozione delle cause di inadempimento e dal deposito di sentenza definitiva con valore di giudicato formale e sostanziale.

Art. 8 – Diritti delle Associazioni

- 1 Alle associazioni iscritte all’Albo sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto Comunale. Il Comune, con l’osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l’iscrizione all’Albo quale condizione per accedere alla concessione di eventuali contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ai sensi dell’art. 2, comma 5.

Art. 9 – Convenzioni

- 1 Al fine di promuovere la realizzazione programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con i soggetti associativi nel rispetto di quanto esposto dal presente regolamento;
- 1 Fatta salva l’applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione, il Comune, nella stipula delle convenzioni con le associazioni, deve espressamente prevedere, fra le

cause inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse;

- 2 Possono essere stipulate convenzioni con le associazioni, individuate dalla Giunta Comunale, sulla base del criterio della rilevanza sociale, culturale, turistica, dell'attività esercitata in ambito territoriale e può essere consentito anche l'utilizzo di strutture e/o attrezzature rientranti nel patrimonio comunale;
- 3 Nelle convenzioni che disciplinano i predetti rapporti, si regolarizzano anche i rapporti economici, individuando l'eventuale canone dovuto, secondo la normativa vigente, dalle associazioni al Comune;
- 4 *La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata indicativamente in cinque anni, ed è rinnovabile, fatte comunque salve diverse previsioni nei singoli rapporti concessori. Esso può essere revocato, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri motivi adeguatamente documentati.*

Art. 10 – Obbligo delle Associazioni

- 1 Le associazioni iscritte all'albo hanno il dovere di osservare le disposizioni di carattere fiscale e l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- 1 Le associazioni assicurano la piena informazione circa l'attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso secondo le modalità disciplinate dalla legge vigente.

Art. 11 – Forme di Comunicazione

- 1 Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta iscrizione all'Albo, se ne assicura la massima pubblicità attraverso la pubblicazione nell'Albo Pretorio ed inserimento sul sito web del Comune

Art. 12 – Norme transitorie e finali

- 1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con lo stesso;
- 1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale.
- 2 Entro un mese dalla data in cui è divenuto esecutivo il presente regolamento, il Responsabile del Servizio provvede a darne informazione a tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale mediante affissione di appositi manifesti informativi e mediante adeguata pubblicizzazione sul sito web del Comune.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **04/06/2013**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 10/06/2013 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. CERRA RAFFAELLO

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO LO MORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/06/2013 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **20/06/2013**

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO LO MORO